



CITTA' DI MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI

(Approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 21.02.2019)

ART. 1

ISTITUZIONE E FINALITA'

1. In attuazione dei principi enunciati all'art. 10 ter dello Statuto Comunale del Comune di Montesilvano, nonché nello spirito con cui i cittadini montesilvanesi e stranieri hanno istituito spontaneamente presso il Comune di Montesilvano un Tavolo dell'Integrazione, anche in armonia con quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto comunale, nonché con quanto disposto dal *Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani* (Delibera C.C. n° 27 del 26 marzo 2015), è istituita la Consulta dell'Immigrazione.
2. La Consulta collabora con l'Amministrazione Comunale al fine di garantire allo straniero la piena uguaglianza di diritti e la parità di trattamento in materia di accesso ai servizi pubblici comunali e di partecipazione alla vita pubblica locale.
3. La Consulta è un organismo di collegamento tra la comunità dei cittadini stranieri e l'Amministrazione Comunale, promuove ed incentiva le opportunità di integrazione degli stranieri a Montesilvano con riferimento all'istruzione, alla cultura, alla salute, all'inserimento nel mondo del lavoro, ai servizi sociali. Favorisce l'incontro ed il dialogo fra i portatori di diverse culture, promuove iniziative per la prevenzione del razzismo e di ogni forma di xenofobia e prevaricazione, nonché si preoccupa di affermare i diritti della persona, valorizzare e promuovere le tradizioni e le identità delle comunità straniere presenti sul territorio comunale.
4. La Consulta esprime pareri su atti, iniziative, programmi dell'Amministrazione Comunale che hanno rilievo sulla condizione dei cittadini stranieri residenti. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta, non sono vincolanti per il Comune, ma di essi si deve fare menzione nei relativi provvedimenti.
5. La Consulta può chiedere di essere ricevuta dal Sindaco e/o dal Presidente del Consiglio Comunale.
6. Il Presidente della Consulta, o un suo delegato, può essere invitato con diritto di parola alle sedute della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, qualora siano iscritte all'ordine del giorno questioni direttamente inerenti alle comunità di stranieri.
7. Il Consiglio Comunale può deliberare, relativamente alla partecipazione alle sedute del Presidente della Consulta, o di un suo delegato, di cui al comma 6 del presente articolo, sul riconoscimento di un gettone di presenza.
8. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari è trasmesso per posta elettronica al Presidente della Consulta.
9. Le finalità della Consulta sono quindi le seguenti:
 - promuovere lo sviluppo di processi di integrazione culturale e linguistica;
 - prevenire sul nascere situazioni di conflitto e/o ostilità, intolleranza e razzismo;
 - favorire una pacifica convivenza in una società civile;
 - affermare i diritti ed i doveri degli immigrati nel rispetto delle diverse identità sociali, culturali e religiose;
 - promuovere forme di collaborazione, amicizia e solidarietà, nonché esperienze di cooperazione e solidarietà con Istituzioni di altri Paesi anche al fine di superare le barriere fra popoli e culture;
 - promuovere iniziative per sensibilizzare gli immigrati alla cultura della reciprocità che è uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico;
 - conferire attestati di benemerenzza a cittadini immigrati che si siano affermati nel territorio comunale nel campo del lavoro, della cultura e del sociale;
 - raccogliere informazioni ed effettuare ricerche su tematiche di rilevante interesse nell'immigrazione;
 - adoperarsi per fornire informazioni utili agli immigrati, singoli ed associati, nonché per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente;
 - intervenire nell'azione amministrativa dell'Ente presentando pareri e proposte alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

ART. 2

SEDE, COMPOSIZIONE E SEDUTE

1. La Consulta dell'Immigrazione ha sede presso il Comune di Montesilvano, in un apposito locale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.
2. I membri della Consulta dell'Immigrazione vanno individuati in rappresentanza degli stranieri presenti nel Comune di Montesilvano previa formazione di quattro liste:
 - lista in rappresentanza del continente Africa;
 - lista in rappresentanza del continente Asia;
 - lista in rappresentanza del continente Europa (i soli Stati non appartenenti all'Unione Europea);
 - lista in rappresentanza dei continenti Oceania e America.
3. Possono far parte della Consulta dell'Immigrazione i cittadini stranieri (compresi coloro che hanno già ottenuto la cittadinanza italiana), comunitari ed extracomunitari, anche residenti nel Comune di Montesilvano che, nel giorno di insediamento della Consulta dell'Immigrazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - titolo di soggiorno in corso di validità nel giorno di insediamento della Consulta dell'Immigrazione (se provenienti da un Paese non facente parte dell'Unione Europea);
 - cittadinanza in un paese straniero comunitario o extracomunitario;
 - compimento del diciottesimo anno d'età nel giorno di insediamento della Consulta dell'Immigrazione;
 - in possesso degli stessi requisiti, anche di ineleggibilità e incompatibilità, che richiamano quelli che deve avere chi intende essere eletto a consigliere comunale;
 - non essere in lite con l'amministrazione comunale della città di Montesilvano;
4. L'esistenza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, è accertata dall'Ufficio Elettorale del Comune.
5. La Consulta dell'Immigrazione è composta da un numero di membri calcolato in base al totale di stranieri nel Comune di Montesilvano al 1° gennaio, così come risultate dalle statistiche ufficiali fornite dall'Istat e disponibili nell'anno in cui viene a costituirsi la Consulta dell'Immigrazione.
6. La determinazione del totale degli stranieri, di cui al comma 5 del presente articolo, avviene sommando gli stranieri accertati nel Comune di Montesilvano dei continenti Africa, Asia, Europa, Oceania e America. Relativamente all'Europa sono presi in considerazione nel conteggio i soli stranieri che provengono da Stati non appartenenti all'Unione Europea.
7. Per ognuna delle liste di cui al comma 2 del presente articolo, viene calcolato il peso percentuale di ognuna di esse rispetto al totale degli stranieri di cui al comma 6 del presente articolo. Le percentuali ottenute in corrispondenza di ogni lista devono essere arrotondate all'unità.
8. Ad ogni lista di cui al comma 2 del presente articolo, viene attribuito un numero di membri, che farà parte della Consulta dell'Immigrazione, in funzione della percentuale relativa ottenuta, ovvero:
 - se la lista ha ottenuto un valore compreso entro il 15%: 1 membro;
 - se la lista ha ottenuto un valore compreso tra il 16% ed il 30%: 2 membri;
 - se la lista ha ottenuto un valore compreso tra il 31 ed il 45%: 3 membri;
 - se la lista ha ottenuto un valore compreso tra il 46% ed il 60%: 4 membri;
 - se la lista ha ottenuto un valore compreso tra 61% ed oltre: 5 membri.
9. E' preferibile che nella Consulta dell'Immigrazione sia assicurata un'equa rappresentanza di generi.
10. Nel caso in cui il numero dei membri della Consulta dell'Immigrazione fosse pari, il voto del Presidente della Consulta è determinante ai fini delle decisioni.
11. Le sedute della Consulta dell'Immigrazione sono pubbliche e la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito. L'ordine del giorno da discutere è trasmesso al Sindaco o ad un suo Delegato, nonché al Presidente del Consiglio Comunale. Alle riunioni possono partecipare, con diritto di parola, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale o loro delegati.
12. I verbali della Consulta dell'Immigrazione sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzione del Comune di Montesilvano.

ART. 3

MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DELL'IMMIGRAZIONE

1. Le Associazioni degli immigrati, quelle che operano in favore degli immigrati, nonché le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che hanno uffici dedicati all'immigrazione, previo accordo preventivo tra di loro, fanno pervenire al Sindaco del Comune di Montesilvano quattro liste, una per ogni continente rappresentato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2. In ognuna delle quattro liste è presente un elenco di nominativi con indicati, separatamente, i nomi che invece sono stati scelti a far parte della Consulta degli Immigrati secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 2 del presente Regolamento.
2. La lista, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere inviata al Sindaco entro sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
3. I nominativi della lista, di cui al comma 1 del presente articolo, esclusi quelli scelti dalle Associazioni, di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto membri della Consulta degli Immigrati, sono utilizzati, rispettando rigorosamente l'ordine in cui sono stati riportati nelle rispettive liste, per i casi previsti dal comma 6 e dal comma 7 dell'articolo 4 del presente Regolamento.
4. Le Associazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono risultare iscritte nell'Albo comunale delle Associazioni.
5. Il Sindaco, con apposito decreto sindacale, dichiara costituita la Consulta dell'Immigrazione. Nel decreto riporta i nominativi che fanno parte della Consulta, le loro generalità, il rispetto dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e la data della prima seduta della Consulta.

ART. 4

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELL'IMMIGRAZIONE

1. La costituzione della nuova Consulta avviene almeno entro sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
2. I membri della Consulta dell'Immigrazione restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale.
3. Un apposito regolamento di funzionamento interno della Consulta dell'Immigrazione è redatto dai membri della Consulta stessa ed è valido per l'intera durata del mandato dell'Amministrazione Comunale.
4. Il regolamento interno della Consulta dell'Immigrazione deve contenere anche la periodicità, non meno due volte l'anno, con la quale il Presidente della Consulta, o un suo delegato, deve partecipare alle riunioni del Tavolo dell'Integrazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente Regolamento.
5. La prima seduta della Consulta dell'Immigrazione è convocata dal Sindaco ed in sede di prima seduta i componenti la Consulta eleggono il Presidente a maggioranza di voti dei membri. Nel solo caso in cui si dovesse verificare una situazione di parità di voti, sarà il Sindaco che, sentiti i membri della Consulta, esprimerà il voto decisivo per l'elezione del Presidente della Consulta.
6. I membri della Consulta dell'Immigrazione decadono quando perdono uno dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente regolamento.
7. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un componente della Consulta dell'Immigrazione si provvede alla sua sostituzione con il primo nominativo riportato nella stessa lista da cui proveniva il componente da sostituire, mediante apposita surroga da parte della Giunta Comunale. Nel caso in cui la lista risulti esaurita, si procede allo scioglimento della Consulta dell'Immigrazione.
8. Il Sindaco, solo dopo una delibera della Giunta Comunale, procede allo scioglimento della Consulta dell'Immigrazione nel caso di cui al comma 6 del presente articolo, nonché quando la metà dei membri dovesse risultare decaduta o dimissionaria e non fosse neppure possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari.
9. In caso di scioglimento della Consulta dell'Immigrazione, la costituzione di una nuova Consulta dell'Immigrazione è prevista non prima di sei mesi successivi alla data dello scioglimento stesso.

ART. 5

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

1. La Consulta, all'inizio di ogni anno, approva un piano annuale di attività e al termine di ogni anno un consuntivo delle stesse. Su di esse il Presidente della Consulta riferisce almeno una volta l'anno in Consiglio Comunale.

ART. 6

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La Consulta dell'Immigrazione che si costituisce per la prima volta dopo l'approvazione del presente Regolamento, è formata dai componenti il Tavolo dell'Integrazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente Regolamento e dura in carica fino alla fine del mandato dell'Amministrazione Comunale.

2. La Consulta, di cui al comma 1 del presente articolo, si costituisce entro novanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale di propria iniziativa o su proposta, votata a maggioranza assoluta, dei componenti della Consulta dell'Immigrazione.